

COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti quarantatre, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Renato FILIPPA	Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO	Consigliere	Sì
3. Marina FAVA	Consigliere	Sì
4. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
5. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
6. Paolo MANTELLERO POLET	Consigliere	Sì
7. Agostino MIRANTI	Consigliere	Sì
8. Emanuele STRAMIGNONI	Consigliere	Sì
9. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
10. Alberto DEL NOCE	Consigliere	No
11. Cesare CANONICO	Consigliere	Sì
12. Roberto MANOLINO	Consigliere	Sì
13. Monica CHECCHIN	Consigliere	No
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:		12
Totale Assenti:		2

Assiste in qualità di Segretario, la Dott.ssa Daniela SACCO

Assume la Presidenza il Signor **Renato FILIPPA** nella sua qualità di PRESIDENTE il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160:
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2020 è stato approvato il Regolamento IMU in vigore dal 1° gennaio 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione di imposta per l'anno 2020;
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 16.03.2021, n. 45 del 29.12.2021 e n. 46 del 29.12.2022 sono state confermate le aliquote IMU e le detrazioni rispettivamente per gli anni 2021, 2022 e 2023;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 fissa in € 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1/A8 e A9 nonché per le relative pertinenze;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1º gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Richiamati:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Considerato che:

- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;

Dato atto che, con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (D.L. Proroghe Fisco);

Dato atto, infine, che il Mef precisa che per l'anno 2024:

- i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;
- "non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023";

Visto il prospetto elaborato nell'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del Federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e ritenuto opportuno adeguare le aliquote per l'anno 2024 alle fattispecie individuate dal suddetto decreto, con i necessari arrotondamenti;

Richiamato l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

Acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- di approvare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di cui alla Legge n. 160 del 27.12.2019, e relative detrazioni per l'anno 2024, come risulta di seguito e dal prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che è stato elaborato a mezzo dell'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle finanze e utilizzando le fattispecie individuate nel decreto 7 luglio 2023:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 E A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI		0,5%
Fabbricati rurali ad uso strumentale		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D		0,76%
Terreni agricoli		Esenti ai sensi dell'art. 1 comma 758 della L. 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili		0,63%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)		0,88%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)	0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - C/2 Magazzini e locali di deposito - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili utilizzati direttamente dal proprietario - Destinazione d'uso: Utilizzato per attività produttiva e/o commerciale o per l'esercizio di arti e professioni	0,7%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo D)	Immobili di categoria A10, B, C Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici -B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)	0,6%

- di dare atto che, per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con canone concordato, ai sensi L. 431/98 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2-C6-C7 ai sensi del comma 2 art. 13 del dl n. 201/2011 convertito in legge n. 204/2011), è applicata la riduzione al 75% dell'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune (0,88%);
- di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di cui alla Legge n. 160 del 27.12.2019:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di dare atto che il presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, secondo le modalità sinora utilizzate ed entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

- di demandare al Responsabile del Servizio interessato i provvedimenti conseguenti al presente atto;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, al fine di poter ottemperare alle scadenze di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita l'introduzione del Sindaco in relazione alla proposta in esame;

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio Valentina Perello in ordine ai presupposti normativi, alle motivazioni ed ai contenuti della proposta;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti: n. 12
Aventi diritto al voto: n. 11
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9

Astenuti: n. 2 (Cesare Canonico e Roberto Manolino)

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:

Presenti: n. 12
Aventi diritto al voto: n. 11
Votanti: n. 9
Favorevoli: n. 9

Astenuti: n. 2 (Cesare Canonico e Roberto Manolino)

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;

- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, al fine di poter ottemperare alle scadenze di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Firmato digitalmente F.to: Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente F.to: D.ssa Daniela SACCO